

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSTI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI:

~~ALEANDRI - AMATI - DONATO - MARRONI~~

DELIBERAZIONE N° 535

OGGETTO: IPAB opera Pia Società femminile di beneficenza "Pietro Giacinti" di Poggio Mirteto. Integrazioni e modifiche dello Statuto organico.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1990, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99 concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la L.R. 10.7.1978, n. 29 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15.1.1972 n. 9 in materia di nomine dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- VISTO l'art. 22 della legge 22 maggio 1971, n. 346;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996 n. 38, concernente il riordino, la programmazione, la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali della Regione Lazio;
- VISTA la legge 15.5.1997, n. 127 concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione di controllo;
- VISTO lo Statuto dell'IPAB Società Femminile di Beneficenza "Pietro Giacinti" con sede in Poggio Mirteto, approvato con R.D. in data 13 marzo 1909;
- VISTA la nota prot. n. 46 del 05.9.1997, con la quale il legale rappresentante dell'IPAB in oggetto, ha trasmesso all'Assessorato Rapporti e Relazioni Istituzionali, per i provvedimenti di competenza, la deliberazione n. 3 adottata dall'Assemblea delle Socie in data 14.6.1997 e resa esecutiva dalla competente Sezione di controllo concernente "Integrazioni e Modifiche dello Statuto organico";
- VISTA la deliberazione n. 3 del 10.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Società Femminile di Beneficenza "Pietro Giacinti" di Poggio Mirteto, delibera le modifiche ed integrazioni del vigente Statuto approvate dall'Assemblea delle Socie;
- ESAMINATA la citata deliberazione n. 3/1999 avente per oggetto "Integrazione e modifiche dello Statuto organico";



- RILEVATO** così come evidenziato nelle premesse della deliberazione dell'Assemblea delle Socie n. 3/1997 che occorre integrare ed aggiornare l'attuale Statuto per adeguarlo alle norme vigenti in materia socio-assistenziale e ai regolamenti degli Enti Locali;
- RITENUTO** quindi opportuno e necessario integrare lo Statuto organico e più precisamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22;
- VISTA** la nota prot. n. 11759 del 14.10.1999, con la quale il Comune di Poggio Mirteto trasmette la deliberazione della Giunta Comunale n. 532 adottata in data 7.11.1997, avente per oggetto parere favorevole in merito alle modifiche apportate allo Statuto dell'IPAB;
- RITENUTO** quindi opportuno accogliere la richiesta di integrazione dello statuto vigente dell'IPAB Società Femminile di Beneficenza "Pietro Giacinti" di Poggio Mirteto;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

D E L I B E R A

- di ratificare per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche e le integrazioni allo statuto vigente dell'IPAB Società Femminile di Beneficenza "Pietro Giacinti" di Poggio Mirteto;

Le modifiche citate consistono:

Art. 1

Viene aggiunto in finale "e dalle leggi regionali".

Art. 2

Viene integrato con la seguente dicitura:

"o con altra forma di assistenza nei confronti di persone bisognose e socialmente emarginate nell'ambito del Comune di Poggio Mirteto" e viene tolta la parola "eccezionalmente".

Art. 3

Viene così enunciato "la Società provvede al conseguimento del fine di cui al precedente Art. 2:

con i contributi annui delle Socie, con le rendite dei beni che possiede in proprio" cancellando le ultime quattro righe del capoverso perché il valore dell'inventario e le successive modifiche dell'eredità non sono più quelle dell'epoca.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di modificare il contributo di "tre lire annue in tre rate quadrimestrali anticipate" con quello di L. 30.000 annue;

ed integrare "a visitare a turno gli ammalati" con la seguente dicitura "possibilmente visitare a turno gli ammalati".

Cancellare la dicitura "coloro che al momento dell'ammissione, od a seguito, verseranno la somma di L. 100 (cento) saranno dichiarate Socie perpetue od esonerate dal contributo annuo, perché non si riesce a quantificare attualmente la somma.

Art. 5

Lettera a) "non paghino per un anno intero le rate" viene integrato con la seguente dicitura "non paghino per un anno intero il contributo di cui al precedente art. 4".

Art. 6

Lettera g) al posto di "nominare i revisori dei conti" si deve leggere "nominare il revisore dei conti".

Art. 7

E' stato così rivisto:

"Le adunanze dell'Assemblea sono Ordinarie e Straordinarie; le prime hanno luogo due volte all'anno nei giorni determinati dalla Presidente" Sono state eliminate le diciture: "nei mesi di maggio e settembre" perché non risultano essere questi i tempi imposti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Per la stessa ragione vengono eliminati il 2° e 3° capoverso.

Nel 4° capoverso viene eliminata la parola "governativa".

Nel 5° capoverso il numero dei giorni in cui deve essere comunicato l'invito ad intervenire all'adunanza passa dalle 24 ore prima del giorno fissato ad almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza se ordinaria; almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza se straordinaria.

Art. 10

L'ultimo capoverso viene così integrato

"i detti processi verbali sono stesi dal segretario o dalla segretaria facente funzioni, firmati dagli stessi, dalla Presidente o da chi ne fa le veci e dalla Consigliera più anziana di elezione tra le presenti all'adunanza".

Art. 11

Viene così modificato:

L'amministrazione della Società si compone: della presidente, di una Vice Presidente e di n. 6 Consiglieri; esse vengono elette a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale delle Socie ai termini dell'art. 6 bis; durano in carica quattro anni e possono essere rielette.

Viene così eliminata la dicitura

"durano in carica un anno e non possono essere rielette senza interruzione più di una volta"

I paragrafi 3, 4 e 5 rimangono inalterati.

Art. 13

Comma b) al posto "delle impiegate" leggasi "degli impiegati"

Comma c) al posto "le impiegate" leggasi "gli impiegati".

Art. 14

Viene cancellata la dicitura "le prime hanno luogo una volta al mese"

Alla fine del 1° comma viene cancellata la parola "governativa".

Art. 17

Ultimo comma leggasi:



585

23 FEB. 2000

detti processi verbali sono stesi dal segretario o dalla segretario facente funzioni, firmati dai medesimi e da tutte le componenti che sono intervenute alla decisione.

Art. 18

Comma d) al posto "delle impiegate" leggasi "gli impiegati".

Art. 19

Viene così integrato:

I mandati di pagamento, le reversali devono essere munite delle firme della Presidente, del Segretario o della Segretaria f.f. e di quella tra le componenti l'amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto della componente anziana.

Art. 20

Viene aggiunto "e delle altre leggi vigenti".

Art. 22

La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di bisogno.

La concessione dei contributi sarà preceduta da una relazione della Presidente la quale dovrà acquisire tutti gli elementi utili anche mediante sopralluoghi presso l'abitazione dei richiedenti.

La entità del contributo verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

- di approvare il testo del nuovo statuto organico dell'IPAB Società Femminile di Beneficenza "Pietro Giacinti" di Poggio Mirteto, nella stesura di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997 e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE: *Con* *ca*
IL SEGRETARIO: Det. SAVERIO GUCCIONE



23 MAR. 2000

ALLEG. alla DELIB. N. 535

ALL. A)

DEL 29 FEB. 2000

Qu

STATUTO ORGANICO

della

SOCIETA' DI BENEFICENZA

" PIETRO GIACINTI "

in

POGGIO MIRTETO

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CAPREIDENTE

Francesco Petri



[Two handwritten signatures]

STATUTO ORGANICO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - MEZZI

ART. 1

E' istituita una Associazione di Beneficenza sotto il nome di PIETRO GIACINTI con sede in Poggio Mirteto, della quale potranno far parte soltanto le donne a qualunque condizione sociale o fede religiosa appartengano.


Essa è disciplinata dalla legge 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 e dai relativi regolamenti, nonché dal presente statuto e dalle leggi regionali.

ART. 2

L'associazione ha per scopo di soccorrere gli infermi assolutamente poveri, con somministrazione di medicinali, viveri, biancheria e con sovvenzioni in denaro o con altre forme di assistenza nei confronti di persone bisognose e socialmente emarginate nell'ambito del Comune di Poggio Mirteto.



ii



ART. 3

La Società provvede al conseguimento del fine di cui al precedente Art.2:

- a) Con i contributi annui delle Socie;
- b) Con le rendite dei beni che possiede in proprio;

CAPO II

AMMISSIONE O ESCLUSIONE DELLE SOCIE

ART. 4

Chiunque vorrà far parte dell'Associazione dovrà farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, impegnandosi di sottostare a tutti gli obblighi del presente Statuto, ed a versare un contributo di £ 30.000 annue e possibilmente visitare per turno, gli ammalati.

ART. 5

Sono espulse dalla Società coloro le quali :

- a) Non paghino per un anno intero il contributo di cui alla lettera a) del precedente Art. 4;
- b) Mantengano una condotta riprovevole e ledente il decoro e gli interessi della Società.



CAPO III

DELLA ASSEMBLEA GENERALE

ART. 6

L'Assemblea Generale delle Socie si compone di tutte le appartenenti al Pio Sodalizio ed è presieduta dalla Presidente o dalla vice Presidente.

Spetta ad essa :

- a) deliberare sull'ammissione o sull'espulsione delle Socie;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare i Bilanci ed i conti;
- d) deliberare sulle liti da intentare o da sostenere;
- e) deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
- f) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio;
- g) nominare il revisore dei conti .

ART. 7

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo due volte all'anno nei giorni determinati dalla Presidente.

Le adunanze straordinarie, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito della Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno tre socie, sia per disposizione dell'Autorità.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente, o da chi ne fa le veci, e comunicato alle socie, insieme all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, se ordinaria;



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "cu".

almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno fissato per l'adunanza, se straordinaria.

ART. 8

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide, devono prendersi con l'intervento della metà più una delle Socie, nelle adunanze di prima convocazione, e, con l'intervento di almeno un quinto delle Socie nelle adunanze di seconda convocazione e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Alle Socie è applicabile il disposto dell'Art. 15, I comma della legge 17 luglio 1890, n° 6972.

ART. 9

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti: quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 10

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluna delle Socie abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I detti processi verbali sono stesi dal Segretario o dalla Segretaria facente funzione, firmati dagli stessi, dalla Presidente o da chi ne fa le veci e dalla Consigliera più anziana d'elezione fra le presenti all'adunanza.



v

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPO IV

DELL' AMMINISTRAZIONE E DELLE ADUNANZE DELLA MEDESIMA

ART. 11

L'Amministrazione della Società si compone della Presidente, di una vice Presidente e di sei Consiglieri.

Esse vengono elette a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale delle Socie ai termini dell'Art. 6b, e durano in carica quattro anni e possono essere rielette.

Chi è nominata in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi la surrogata.

Il Consiglio d'Amministrazione rimane normalmente in carica fino a che le nuove elette non abbiano assunto l'ufficio.

Non possono essere nominate a far parte dell'Amministrazione – e se già elette decadono dalla carica – coloro le quali incorrono in una delle cause di incapacità e di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890 n° 6972 per gli Amministratori delle Opere Pie.

ART. 12

In caso di assenza o di impedimento della Presidente ne fa le veci la vice Presidente e, in assenza di questa, la componente più anziana d'elezione, quella che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti la più anziana d'età.



Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other.

ART. 13

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) Provvedere all'amministrazione dei beni della Società ed alla erogazione delle rendite;
- b) Formare i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e degli impiegati;
- c) Nominare, sospendere o licenziare gli impiegati e fare con essi le relative convenzioni;
- d) Deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Società e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale delle Socie ai termini dell'Art. 6.

ART. 14

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nei giorni determinati dalla Presidente, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito della Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre componenti, sia per disposizione dell'Autorità.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente o da chi ne fa le veci, e comunicato alle Componenti l'Amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.



ART. 15

Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più una delle componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Alle componenti dell'Amministrazione sono applicabili tutte le disposizioni dell'Art. 15 della legge 17 luglio 1890 n° 6972.

ART. 16

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando trattasi di questioni concernenti persone.

ART. 17

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluna delle Componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali sono stesi dal Segretario o dalla Segretaria facente funzione e firmati da lui e da tutte le Componenti che sono intervenute alla deliberazione.



A handwritten signature and a set of initials, possibly "cu", written in ink.

CAPO V

DELLA PRESIDENTE

ART. 18

Spetta alla Presidente o a chi ne fa le veci:

- a) Spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea Generale delle Socie e dell'Amministrazione; presiedere e dirigere le adunanze della medesima;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese;
- c) Dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
- d) Sospendere in caso d'urgenza, e per valide ragioni gli impiegati, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;
- e) Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, reclamate dal bisogno ed informarne tosto l'Amministrazione.

CAPO VI

AVVERTENZE E NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONI

ART. 19

I mandati di pagamento, le reversali, devono essere muniti delle firme della Presidente, del Segretario o della Segretaria facente funzione e di quella tra le Componenti l'Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto della Componente anziana.



ART. 20

Per l'amministrazione e la contabilità sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 n° 6972, 18 luglio 1904 n° 390 e dei relativi regolamenti e delle altre leggi vigenti.

ART. 21

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

La concessione di contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di bisogno.

La concessione dei contributi sarà preceduta da una relazione del *La* Presidente il quale dovrà acquisire tutti gli elementi utili anche mediante sopralluoghi presso l'abitazione dei richiedenti.

La entità del contributo verrà determinata dal Consiglio d'Amministrazione.



x